

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO  
- COMMERCIO CON L'ESTERO

16.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1981

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTE FRANCESCO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Disciplina delle scorte petrolifere ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2221);		
FORTE FRANCESCO e LABRIOLA: Disciplina delle scorte petrolifere (2113) . . .	104	
PRESIDENTE . . . . .	104, 107, 108, 109	
ALIVERTI . . . . .	108	
BASSETTI . . . . .	109	
CERRINA FERONI . . . . .	106	
CITARISTI . . . . .	106, 107	
MARRAFFINI . . . . .	108	
PANDOLFI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . . .	108, 109	
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Vendita a peso netto delle merci (2167);		
		FIANDROTTI: Norme sulla vendita a peso netto delle merci (1309) . . . . . 109
		PRESIDENTE . . . . . 109, 110, 114
		ALIVERTI . . . . . 113, 114
		CAPPELLI, <i>Relatore</i> . . . . . 109, 114
		FIANDROTTI . . . . . 113
		MAGNANI NOYA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . . 113, 114
		SANGALLI . . . . . 113
		TESINI ARISTIDE . . . . . 114
		TREBBI ALOARDI . . . . . 113
		<b>La seduta comincia alle 10,30.</b>
		CUOJATI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>È approvato</i> ).

**Discussione del disegno di legge: Disciplina delle scorte petrolifere (Approvato dal Senato) (2221); e della proposta di legge Forte Francesco e Labriola: Disciplina delle scorte petrolifere (2113).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: «Disciplina delle scorte petrolifere», già approvato dal Senato nella seduta del 12 dicembre 1980, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Forte Francesco e Labriola: «Disciplina delle scorte petrolifere».

Riferirò io stesso su questi provvedimenti, sottolineandone le differenze.

Va rilevato innanzitutto come l'urgenza di arrivare ad una definizione del problema diventi sempre più pressante; basti pensare alla differenza del prezzo del petrolio quale è oggi e quello che sarebbe stato, se fosse stato approvato all'inizio dell'anno scorso il provvedimento relativo al risparmio energetico, di cui il disegno di legge al nostro esame rappresenta uno stralcio.

L'articolo 1 stabilisce al primo punto che le scorte obbligate dei titolari di concessioni di impianti di raffinazione e deposito debbono coprire cento giorni invece dei quarantotto attuali; sempre con tale articolo si stabilisce che tale scorta viene determinata (per gli impianti di lavorazione) sulla base dei consumi dell'anno precedente, e che il ministro dell'industria determina le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di energia elettrica; infine si prevede che il ministro dell'industria dispone in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte.

L'articolo 2 stabilisce la nuova istituzione di una scorta strategica di prodotti greggi e prodotti petroliferi raffinati. A questo proposito debbo dire che è importante considerare i prodotti raffinati considerato che la carenza che si manifesta in questo campo è notoria; inoltre si sta-

bilisce che la scorta in questione è gestita dall'ENI.

Il secondo comma dell'articolo 2 dispone che le quantità di greggio e di prodotti petroliferi da destinare a scorta strategica e - verificandosene la necessità - le modalità di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse sono determinate dal ministro dell'industria, sentito il ministro delle finanze.

Lo scopo delle scorte è quello di far fronte alla momentanea carenza di prodotti petroliferi del mercato nazionale ed alle situazioni di emergenza. Il fatto che in passato il problema sia stato tranquillamente risolto dipende dal sistema di aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi analogo a quello della scala mobile, cioè con scatti immediati. Va però rilevato che ogni aumento di prezzi turba il mercato, così come va ricordato che in questo modo il « buco » non si vede.

Se i prezzi sono altissimi è chiaro che non si hanno problemi di « buco » nelle scorte; in questo senso la scorta strategica ha uno scopo poiché rappresenta un elemento calmieratore del mercato, alternativo alla manovra di aumento immediato dei prezzi ed in casi drammatici alternativo alla carenza di quantità dei prodotti per evitare il ricorso al razionamento ed a misure analoghe.

L'articolo 3 stabilisce che le spese e gli oneri effettivamente sostenuti dall'ENI per le finalità di cui all'articolo precedente sono rimborsati allo stesso ogni dodici mesi con decreto del ministro dell'industria, di concerto con i ministri del tesoro e delle partecipazioni statali. Si adotta, cioè, il sistema dei rimborsi *ex post*, alle spese e agli oneri effettivamente sostenuti.

Il punto successivo stabilisce che l'ENI mantiene una contabilità separata relativamente alle scorte strategiche; infine, sempre l'articolo 3, stabilisce che il ministro dell'industria presenta al Parlamento ogni tre mesi, una relazione sull'andamento delle scorte strategiche. Con questa norma non solo vi è l'obbligo a riferire a noi, ma vi è anche la sollecitazione agli uffici a tenersi aggiornati. Tale relazione

deve riguardare anche le ulteriori giacenze (perché è ovvio che oltre a quelle strategiche vi possono essere le scorte falcitative).

La mia proposta di legge (Atto Camera n. 2113) è molto più semplice anche perché si colloca in termini di programmazione e prospetta uno strumento più flessibile di quello del rimborso *ex post*.

Per altro, ritengo che l'urgenza di provvedere, debba consigliarci di non introdurre modifiche al testo approvato dal Senato. Avremo tempo, in base all'esperienza, di emendare eventualmente il testo che, se modificato ora, dovrebbe tornare all'esame del Senato. Tornando, ora, all'illustrazione del provvedimento, dirò che l'articolo 4 riguarda la parte finanziaria. Esso prevede l'autorizzazione, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, della spesa di lire 300 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 230 miliardi nell'anno 1981 e di lire 70 miliardi nell'anno 1982. Su tale somma possono essere disposte a favore dell'ENI, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le necessarie anticipazioni. Il terzo comma prevede altresì che « all'onere di lire 230 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ». Vorrei sottolineare che questo capitolo viene usato in questo caso correttamente, mentre molte volte si è attinto ad esso per scopi che nulla hanno a che vedere con il risparmio dell'energia. Vorrei inoltre far presente che quello qui previsto è uno stanziamento, per così dire, di massima, in quanto fa riferimento all'articolo 3, secondo il quale gli oneri sostenuti vengono rimborsati all'ENI *ex post* sulla base della contabilità che questo ente ap-

punto deve tenere, separatamente, per le attività derivanti dall'attuazione del provvedimento e sulle quali deve ogni anno presentare una relazione. Si tratta, quindi, di un meccanismo di rimborso e lo stanziamento stabilito nell'articolo 4 è solo un preventivo; ed è ovvio che sia così, perché il prezzo del petrolio fluttua in relazione a due variabili: il corso del dollaro e il prezzo in dollari del petrolio nei vari scacchieri del mondo e per le varie qualità. Vorrei osservare che c'è una terza variabile, ossia il tasso di interesse, che è l'elemento più rilevante per quanto riguarda il costo di una scorta strategica, su cui influiscono i costi di acquisto e di conservazione e la spesa degli interessi, in relazione al fatto che questo petrolio rimane inutilizzato.

Un ultimo elemento di riflessione. Come farà l'Ente nazionale idrocarburi a gestire concretamente questa scorta e perché proprio l'ENI è stato investito di tale compito istituzionale in questo disegno di legge, come nella mia proposta? Esso è stato investito di questo compito perché si è pensato che fosse opportuno che un solo ente si occupasse di questo impegno e l'impresa pubblica è sembrata l'ente più idoneo. Inoltre l'ENI ha una capacità di raffinazione in eccesso, in relazione al fatto che ha assorbito o sta assorbendo aziende petrolifere o petrolchimiche del gruppo Monti o SIR. Tale esuberanza di raffinazione è stata inoltre determinata da una politica di rilascio delle licenze non appropriata, anche rispetto alla effettiva capacità di raffinazione che gli sviluppi tecnologici hanno portato ad aumentare di molto rispetto all'originaria impostazione degli impianti. L'Italia ha quindi una capacità di raffinazione esuberante, pur tenendo conto del fatto che raffina per conto terzi. Questo compito di raffinazione da parte del nostro paese, che una volta si considerava una attività inferiore, si rivela ora per fortuna una importante funzione perché ci dà modo di operare sui mercati con uno strumento in più, e non essere dei puri e semplici importatori. Quindi l'ENI può utilizzare positivamente questa capacità in più ac-

quisita con l'assolvimento delle compagnie del gruppo Monti. Desidero sottolineare che è però importante che questa capacità di raffinazione, oggi esuberante, non si trasformi in modo meccanico in depositi ma — come ho sottolineato in una mia interrogazione al ministro dell'industria alla quale non ho avuto una soddisfacente risposta e che presenterò al ministro del commercio estero — possa essere utilizzata per raffinare per conto dell'Iran e dell'Irak, paesi la cui capacità di raffinazione può considerarsi distrutta per molti anni, a causa dei recenti eventi bellici; ciò può consentirci di creare rapporti economici molto interessanti e una ripresa dei nostri lavori sul mercato internazionale, che avevano subito una certa interruzione, ma che ora possono e debbono proseguire.

Concludo raccomandando alla Commissione la sollecita approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CITARISTI. Desidererei avere due chiarimenti in merito all'articolo 2. Nel terzo comma si prevede che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il ministro delle finanze, può autorizzare l'ENI, qualora le capacità di stoccaggio e di raffinazione del gruppo pubblico non siano sufficienti, a stipulare convenzioni per lo stoccaggio e, occorrendo, per la raffinazione e la distribuzione della scorta strategica. Ritengo sia utile permettere la stipula di convenzioni per garantire la scorta strategica, ma vorrei sapere se queste convenzioni possono essere stipulate esclusivamente con ditte italiane, o anche con ditte straniere. Si prevede, inoltre, sempre all'articolo 2, che l'ENI assuma una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, ma che la loro quantità, da destinare a scorta strategica, sia determinata dal ministro dell'industria, salvi, in ogni caso, i limiti di spesa di cui al presente provvedimento. Ella, signor presidente, nella sua relazione ha messo in rilievo che il prezzo del petrolio continua a lievitare e che l'Italia è

penalizzata dalla rivalutazione continua che in questi giorni avviene del dollaro, dalla quale deriva una sempre minore capacità di acquisto. Inoltre abbiamo tassi di inflazione che ci penalizzano sempre di più, e non vorrei che se ne avesse un danno per le scorte stesse.

Se consideriamo che questi tre elementi potrebbero far diminuire le scorte strategiche, ci troviamo di fronte al problema di una inconciliabilità tra urgenza e utilità delle scorte e rapida diminuzione delle stesse.

CERRINA FERONI. Concordiamo sull'urgenza del provvedimento oggi al nostro esame e sulla opportunità di stralciare la parte in questione dal più ampio disegno di legge n. 665.

Ci è parso di aver capito dalla relazione che la formazione delle scorte è posta in alternativa con la politica del contenimento e della riduzione dei consumi: è questa una posizione che non condividiamo.

Al di là di questa considerazione generale, ci sembra necessario un approfondimento della materia. Tra l'altro vorrei far rilevare come questa occasione potrebbe essere utile per una verifica puntuale della situazione delle scorte attuali, in modo che la elevazione delle scorte non si traduca in una operazione fittizia, puramente contabile. In ogni caso siamo dell'avviso di rinviare il seguito della discussione e a tal proposito anticipiamo alcuni elementi di riserva che abbiamo nei confronti del provvedimento. In linea generale non comprendo bene quale rapporto esista fra scorte obbligate e scorte strategiche, quali siano le finalità di questi due istituti e la ragione di una diversificazione che non trova riscontro in altri ordinamenti o amministrazioni europee. Ancora: il tipo di scorte non ci convince, sia per quanto riguarda le obbligate che quelle strategiche: nel senso della discrezionalità tutta affidata agli operatori, circa la composizione delle stesse in greggio o prodotti finiti.

Si può ritenere che la formazione delle scorte in greggio garantisca maggiore flessibilità rispetto ad eventuali carenze

dal momento che non siamo in grado di prevedere la domanda con sufficiente anticipo e considerato altresì che i tempi di lavorazione del greggio sono sufficientemente ridotti.

Un secondo elemento sul quale esprimiamo le nostre riserve è relativo al fatto che la utilizzazione o la riduzione temporanea delle scorte sia disposta esclusivamente dal ministro dell'industria, sia pure dopo aver sentito il ministro delle finanze.

Se non ricordo male, la bozza del piano energetico nazionale prevedeva — per la gestione dell'emergenza — la istituzione di un organismo interministeriale, sottoposto alla vigilanza dello stesso Presidente del Consiglio. Si tratta quindi di vedere quale coordinamento può essere opportunamente realizzato con l'impostazione del piano.

Altro motivo di riflessione riguarda i controlli: a mio avviso è del tutto inutile aumentare il livello delle scorte quando non si dispone di personale per effettuare i controlli quantitativi e qualitativi.

Infine, va rilevato che non è molto convincente la composizione del comitato di riscontro dal momento che sembra ipotizzata la figura di un controllore controllato (l'ENI, a cui è affidato il compito di costituire le scorte partecipa poi al comitato di riscontro). Ancora: pare insufficiente il controllo del Parlamento che è riferito solo alle scorte d'obbligo e non anche a quelle strategiche; non è molto congruo il finanziamento delle scorte strategiche con parte della somma accantonata per il risparmio energetico, dal momento che si tratta pur sempre di scorte destinate al consumo, sia pure in occasioni eccezionali.

Sono solo alcune considerazioni che mi pare tuttavia motivino ampiamente l'esigenza di un approfondimento della materia.

**PRESIDENTE.** Come relatore sono dell'opinione di procedere ad un aggiornamento della discussione; nel frattempo il Governo potrebbe dare i chiarimenti richiesti.

A mio avviso gli inconvenienti lamentati dall'onorevole Cerrina Feroni potrebbero trovare giusto spazio in un ordine del giorno che impegni il Governo a migliorare la normativa sul contenimento del consumo energetico e ad introdurre disposizioni di coordinamento tra il provvedimento in discussione ed il piano energetico; in mancanza di tale coordinamento è impossibile fare un aggancio logico per il quale anche io, nella formulazione della mia proposta, ho trovato difficoltà. Nella mia proposta, infatti, era prevista una struttura non soddisfacente. Se esistesse già un organo dotato di competenze generali in politica energetica o petrolifera si potrebbe attuare una gestione sulla base di un piano di controllo elaborato da tale organo. Prefigurarlo qui mi sembrerebbe barocco. Ritengo che forse con un ordine del giorno si potrebbe uscire dall'*impasse*.

Per quanto riguarda la questione finanziaria, gli argomenti dell'onorevole Citaristi sono giusti. Per dare però all'ENI una dotazione più congrua, si ritarderebbe l'approvazione del provvedimento e ciò comporterebbe maggiori oneri per il 1981. Se non è incosciente, come non lo è, l'ENI deve svolgere una politica di scorte, perché di fronte all'emergenza il paese lo chiama a provvedere. Lasciarlo nell'incertezza può creare dei problemi per quanto riguarda gli acquisti che deve fare in condizioni meno idonee e per il fatto che potrebbe non essere finanziato. Credo che lo stesso destinatario sia contento di ricevere subito, anche se in modo limitato, i finanziamenti.

**CITARISTI.** Ma la scorta sarà di dimensioni minori.

**PRESIDENTE.** Se tardiamo e, dopo la stagione morta, andiamo all'epoca di nuovi approvvigionamenti, lo danneggeremo, perché il dollaro continua a fluttuare.

Per quanto riguarda il problema dei prodotti finiti, nel provvedimento si prevedono due tipi di scorte: una scorta d'obbligo di greggio e una scorta strategica di greggio e di prodotti petroliferi.

Considerando che l'ENI lavora anche per conto di altri paesi, di fronte all'emergenza può non riuscire a farvi fronte in tempi reali. Quando c'è questo « totale », lo acquirente non esercita una politica di accaparramento che normalmente determina la scarsità dei prodotti. Avere quindi a disposizione una certa quantità di raffinato è importante anche dal punto di vista psicologico commerciale; pur non essendo un elemento strutturale di fondo, è un elemento cautelativo ulteriore.

ALIVERTI. Mi associo alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dall'onorevole Cerrina Feroni, ma non ritengo opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per non prolungare eccessivamente l'iter del provvedimento. Sono dell'avviso che occorra un minimo di approfondimento della materia. Se vogliamo inquadrare tutta la problematica e non limitarci all'esame di questo disegno di legge riguardante le scorte petrolifere che è urgente, ma non definitivo, sarà opportuno conoscere analiticamente alcuni dati che il Ministero dovrà necessariamente fornirci. E ritengo soprattutto che dobbiamo essere messi di fronte alla strategia complessiva che sottende il provvedimento, con il quale istituimo una regola di comportamento per la normalità, mentre dovrebbe essere riferita solo alla emergenza. L'elevazione delle scorte dal 20 al 30 per cento non dovrebbe essere una cosa normale per un paese che ha un sistema di libero mercato, in primo luogo perché così facendo tendiamo ad irrigidire la situazione interna e internazionale; in secondo luogo perché di fatto veniamo a privilegiare un ente, l'ENI, a tutto scapito degli altri operatori del settore, sulla cui importanza abbiamo tutti convenuto nel passato, con la conseguenza di diminuire la loro presenza sul mercato.

MARRAFFINI. A chi si riferisce quando parla di altri operatori?

ALIVERTI. Agli operatori non tanto per raffinazione, ma per depositi. Mi ri-

ferisco alla miriade di commercianti che operano nel settore e che si vedono improvvisamente piombare addosso un onere che non è di scarsa rilevanza. Per di più, se la situazione dovesse precipitare e se ci trovassimo di fronte ad una emergenza come quella verificatasi nel precedente inverno, probabilmente si verificherebbero tutti quegli inconvenienti registrati allora, quando la crescita della domanda sul mercato ha fatto sì che molti incorressero nelle infrazioni previste da questo provvedimento, cioè la sospensione e anche la revoca della concessione.

Occorre anche compiere una verifica dal punto di vista finanziario, per comprendere come l'ENI utilizzerà questi 300 miliardi previsti, che evidentemente non serviranno solo per aumentare le proprie scorte. 300 miliardi equivalgono a 1 milione e mezzo di tonnellate di petrolio, e con questo non abbiamo risolto il problema delle riserve e delle scorte nel nostro paese.

Occorrono quindi maggiori dati e un maggiore approfondimento della materia, per cui sono del parere di rinviare la discussione alla prossima settimana e predisporre una agenda per eventuali richieste da presentare al Ministero. Una volta avuti i chiarimenti necessari potremo procedere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Queste richieste verrebbero formulate ora o la prossima settimana?

ALIVERTI. La prossima settimana.

PRESIDENTE. Il ministro allora non sarà in grado di riferire.

PANDOLFI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Desidero raccomandare alla Commissione la massima sollecitudine nell'approvazione del provvedimento in discussione che si verrebbe anche ad uniformare alla normativa degli altri paesi europei. Quanto prima si riuscirà a varare tale provvedimento, tanto meglio potremo operare in questa delicata materia.

Non mi soffermo sul merito di questo disegno di legge, considerato che è a tutti nota la gravità della situazione in atto del settore energetico, ma dichiaro la piena disponibilità del Governo a fornire i chiarimenti che i commissari intendano richiedere.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe procedere a richiedere tali chiarimenti nella seduta da fissare per la prossima settimana, in modo da esaurire rapidamente la discussione passando così all'articolato. A tal proposito invito i commissari interessati a riunirsi informalmente in modo da presentare tutte le richieste di chiarimenti nella medesima seduta, evitando ulteriori supplementi alla discussione.

Se poi i commissari intenderanno chiedere ulteriori rinvii, se ne assumeranno personalmente la responsabilità.

**PANDOLFI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Il Governo si dichiara disposto a riferire alla Commissione nella seduta di martedì 27 gennaio.

**BASSETTI.** Ritengo che i chiarimenti richiesti potrebbero essere forniti ad un ristretto gruppo di lavoro, in modo da rendere più celeri i nostri lavori.

Per quanto mi riguarda sono dell'opinione che richieste di dati analitici, quali quelle poco fa preannunciate, rischiano di stravolgere quel corretto rapporto che deve esistere tra Parlamento e Governo. Sono persuaso, infatti, che questa sia una materia di competenza esclusiva dell'esecutivo.

**PRESIDENTE.** La materia in discussione è molto delicata; anch'io sono dell'avviso che essa non possa essere facilmente resa nota senza provocare fenomeni non controllabili; il ministro quindi ci fornirà quei chiarimenti che nella sua discrezionalità riterrà opportuno darci. Con queste precisazioni rinvio il seguito della discussione alla seduta di martedì 27 gennaio, alle ore 11.

**Discussione del disegno di legge: Vendita a peso netto delle merci (2167) e della proposta di legge Fiandrotti: Norme sulla vendita a peso netto delle merci (1309).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Vendita a peso netto delle merci » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Fiandrotti: « Norme sulla vendita a peso netto delle merci ».

Al fine di consentire al ministro di rendere le comunicazioni sulla situazione RC auto, già prevista per le ore 11 di oggi, rinvio la discussione dei provvedimenti in questione alle ore 19.

**La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 19,20.**

**PRESIDENTE.** La seduta è ripresa.

L'onorevole Cappelli ha facoltà di svolgere la relazione sul disegno di legge numero 2167 e sulla proposta di legge numero 1309.

**CAPPELLI, Relatore.** Il provvedimento al nostro esame — che il Senato ha approvato con voto unanime — affronta e risolve un problema che era all'attenzione delle forze politiche da due legislature, non potendo tradursi in legge anche a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Esso colma, quindi, un vuoto legislativo ed adegua la nostra legislazione, se pure con ritardo, alle direttive comunitarie e alle legislazioni nazionali degli altri paesi della CEE.

È certamente un provvedimento che va nella direzione della difesa dei consumatori e che nello stesso tempo, costituendo un essenziale contributo ai fini del conseguimento della trasparenza dei prezzi, rappresenta un fatto importante nella modernizzazione del settore distributivo, così importante per l'intero sistema economico.

Con questo disegno di legge non si pone un obbligo nuovo ai commercianti; si rende concretamente applicabile il di-

vieto — previsto, fra l'altro, dall'articolo 515 del codice penale — di consegnare all'acquirente una cosa mobile diversa « per quantità » da quella dichiarata o pattuita.

Nella sostanza, il provvedimento tende a realizzare un rapporto più limpido e trasparente fra commercianti e consumatori, stabilendo che nella vendita, al minuto ed all'ingrosso, di merci il cui prezzo sia fissato per unità di peso, la misurazione della merce stessa avvenga al netto della tara, vale a dire senza comprendere nel peso del prodotto venduto il peso dell'involucro (incarto o confezionamento) nel quale è raccolto per esigenze tecniche, operative ed igieniche.

Il disegno di legge riguarda, come ho detto, soltanto le merci commercializzate in funzione del loro peso; non riguarda, quindi, le vendite a corpo di beni mobili (beni di uso durevole), le vendite di merci allo stato liquido (che vengono vendute per unità di volume) e le vendite di merci misurate linearmente (ad esempio, le stoffe).

Il disegno di legge si basa soprattutto su due principi generali: il primo introduce la regola della vendita a peso netto dalla fase all'ingrosso a quella al minuto; il secondo introduce una normativa per adeguare gli strumenti metrici all'esigenza del consumatore di verificare, in modo ben visibile, che la vendita al minuto delle merci sfuse avvenga a peso netto.

Per quanto riguarda l'adeguamento degli strumenti metrici per pesare le merci al netto della tara, non si può tacere il fatto che con il fare adottare da tutti i commercianti (specie quelli più modesti) le nuove bilance o con l'adattare quelle vecchie si introduce un nuovo onere per il settore del commercio. Per renderlo più facilmente sopportabile, il provvedimento consente che l'adeguamento delle attrezzature degli esercizi commerciali al minuto avvenga con gradualità e con particolari agevolazioni. Inoltre, la gran parte degli attuali strumenti per pesare possono essere modificati, per soddisfare ai requisiti richiesti dal disegno di legge, applicando un dispositivo il cui prezzo è abbastanza contenuto.

Il disegno di legge, presentato dal ministro dell'industria di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è stato notevolmente modificato dalla X Commissione del Senato, in sede legislativa, con il risultato di un testo composto da sei articoli, che ha tenuto conto dei suggerimenti della Commissione stessa, la quale aveva costituito, per l'esame degli emendamenti, una apposita sottocommissione. Si deve, pertanto, sottolineare che il presente disegno di legge è frutto di una lunga ed approfondita elaborazione cui hanno costruttivamente partecipato le forze politiche e sociali.

In particolare, l'articolo 1 prevede che la vendita, sia al minuto che all'ingrosso, delle merci debba avvenire a peso e che tale peso debba essere al netto della tara. In tale articolo, molto opportunamente, è stata introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni emanate dalla CEE, per non creare dannose interferenze su direttive comunitarie già recepite (si vedano, ad esempio, quelle riguardanti il commercio di determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana).

L'articolo 2 dispone che gli strumenti metrici per pesare, utilizzati negli esercizi commerciali al minuto che vendano merci allo stato sfuso (cioè merci che vengono misurate in presenza dell'acquirente nella quantità da questi richiesta), debbano avere requisiti tecnico-metrologici tali da consentire la visualizzazione immediata del peso al netto della tara. Lo stesso articolo disciplina la fase di transizione alla nuova disciplina e prevede anche agevolazioni agli operatori i quali dovranno sostituire i loro strumenti metrici.

In particolare (e ciò per evitare aggravii alle aziende commerciali al minuto, le quali, per ottemperare in modo immediato alla norma già citata, dovrebbero sostituire o modificare l'intero « parco bilance »), l'adeguamento degli strumenti per pesare è scagionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, secondo termini e criteri stabiliti con decreto del ministro dell'industria, di cui poi parleremo.



Per gli operatori che entro tre anni, sempre dalla data di entrata in vigore della legge, sostituiranno i loro strumenti metrici con altri che permettano la visualizzazione del peso netto della merce e del prezzo, sono concesse le agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, avente per oggetto provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili. Finalmente, l'articolo 2 prevede una deroga transitoria a quanto disposto dall'articolo 1: per il periodo in cui gli strumenti metrici in possesso attualmente degli operatori non saranno adeguati ai nuovi requisiti prescritti, la vendita al minuto può essere effettuata purché la carta da involgere, o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati, abbia un peso non superiore al 2 per cento della merce venduta e comunque non superiore ai 10 grammi.

L'articolo 3 estende la normativa del peso netto al commercio all'ingrosso, stabilendo che la vendita deve avvenire a peso e al netto della tara. È ammessa eccezione a tale regola generale per i prodotti che, specificamente indicati con decreto del ministro dell'industria, possono essere venduti a pezzi, vale a dire per unità o a collo, sempre che questo riguardi prodotti contenuti in imballaggi standardizzati. In particolare, la vendita a collo, che è quella largamente praticata sui grandi mercati d'esportazione, potrà essere consentita solo dopo l'emanazione del decreto ministeriale che detterà norme sulle caratteristiche degli imballaggi da usare. Lo stesso articolo stabilisce che su tutti gli imballaggi usati per le merci in questione deve essere indicato il peso netto della merce e della tara. Tale indicazione può essere apportata anche a mezzo di etichettatura, e ciò al fine di consentire l'uso ad esaurimento degli imballaggi attualmente disponibili. Per quanto riguarda l'indicazione obbligatoria del peso degli imballaggi usati, si deve far notare che essa può dar luogo ad una discriminazione tra i prodotti imballati in Italia e quelli provenienti dall'estero: la discriminazione potrebbe essere eliminata solo tramite una regolarizzazione in sede doganale.

Inoltre, anche dal punto di vista tecnico, l'indicazione sull'imballaggio dei prodotti all'ingrosso del relativo peso, a cura dell'utilizzatore, non appare sempre facilmente realizzabile: nell'impossibilità, infatti, di procedere direttamente, caso per caso, alla pesatura del singolo imballaggio, l'utilizzatore dovrebbe basarsi sul peso dell'imballaggio dichiarato dal fabbricante; quest'ultimo, dichiarerebbe presumibilmente un peso medio o massimo che potrebbe anche non corrispondere a quello effettivo del caso in ispecie. Queste considerazioni, se valide, devono essere tenute presenti nel decreto del ministro dell'industria, più volte citato, che potrebbe introdurre una serie di norme aggiuntive concernenti la determinazione delle tolleranze, la responsabilità del fabbricante di imballaggi, eccetera.

L'articolo 4 precisa che nelle scritture commerciali relative alle operazioni disciplinate dalla legge si deve fare riferimento al peso netto o al numero dei prodotti.

L'articolo 5 precisa il sistema sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni della legge. Le sanzioni amministrative del pagamento di somma sono previste in misura doppia per la vendita all'ingrosso.

L'articolo 6, infine, stabilisce che il ministro dell'industria dovrà emanare con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, oltre alle norme già citate, altre norme concernenti i requisiti tecnico-metrologici degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonché i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi; i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici; la disciplina dei cosiddetti incarti tecnici (involgenti protettivi non rientranti nella tara, come, ad esempio, l'involucro delle caramelle) che non fanno parte della tara.

Il decreto, per il quale si raccomanda il rigoroso rispetto del tempo di emanazione onde evitare ogni possibile incertezza, verrà emanato sentite le organizzazioni più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori, nonché dell'ANCI. Mi sembra opportuno raccomandare che la

consultazione avvenga attraverso la costituzione di un comitato tecnico rappresentativo delle categorie interessate, dei consumatori e degli enti locali.

Questa, in sintesi, l'illustrazione del disegno di legge già approvato, come ho detto, con voto unanime dal Senato, con notevoli emendamenti al testo governativo originario.

Dopo tale approvazione sono stati sollevati, specialmente da parte delle categorie interessate, alcuni interrogativi relativamente ad alcune delle norme in esso contenute. Nessuna obiezione, invece, è stata formulata sulle finalità del provvedimento, che possono essere definite come finalità di una più ampia e sicura tutela del consumatore e di una modernizzazione del sistema distributivo. In sostanza, ci si chiede: quale sia la portata del terzo comma dell'articolo 1, per la parte che recita: « sono fatte salve le disposizioni emanate dalla CEE »; quale sia il numero delle bilance che dovranno essere sostituite per adeguarsi alle nuove disposizioni; quale sia il motivo che giustifica l'introduzione del criterio della visualizzazione del prezzo per ottenere le agevolazioni della legge 28 novembre 1965, n. 1329; quale sia il campo di applicazione del secondo comma dell'articolo 3 relativo all'obbligo di indicare il peso netto della merce e della tara sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso.

La risposta ai suddetti interrogativi può essere del seguente tenore, con riferimento rispettivamente alle singole questioni. In primo luogo, la salvaguardia delle norme comunitarie prevista dall'articolo 1, primo comma, implica che il disegno di legge non modifica la regolamentazione di derivazione comunitaria attualmente esistente nella materia oggetto del provvedimento in esame, né, ovviamente, preclude l'introduzione futura di disposizioni di derivazione comunitaria da esso divergenti.

In secondo luogo, gli strumenti che sono già conformi alle norme proposte costituiscono circa un settimo (100.000) dell'attuale parco bilance, valutato in cir-

ca 750.000 unità. Le restanti bilance, salvo 50.000, e quindi 600.000, sono tutte suscettibili di essere adeguate alle nuove norme con l'applicazione di particolari dispositivi (i cosiddetti « dispositivi di tara »). Il costo dell'applicazione di questi ultimi si aggira sulle 100.000 lire: il costo totale, sui 60 miliardi. In conclusione, gli strumenti che, con l'entrata in vigore della nuova legge, dovrebbero essere sostituiti, perché non suscettibili di modificazione, rappresentano una minima parte di quelli ora in uso. Inoltre, il termine entro il quale gli interessati debbono procedere alla sostituzione è abbastanza lungo, graduato in un quinquennio; quindi è da escludersi che il provvedimento si risolva in un peso insostenibile per gli operatori commerciali, anche se, ed onestamente bisogna dirlo, sarà abbastanza pesante per i più piccoli e per quelli che operano nei centri più modesti.

In terzo luogo, poi, per quel che riguarda il criterio della visualizzazione del prezzo, bisogna dire che è stato introdotto in via facoltativa e non obbligatoria, sulla base della constatazione che c'è già negli operatori — specie nei centri maggiori — la tendenza a provvedersi di bilance che indicano il prezzo della merce. Pertanto, si è ritenuto opportuno assecondare tale tendenza, nell'interesse dei consumatori, concedendo le agevolazioni di cui alla citata legge Sabbatini del 28 novembre 1965, n. 1329, al commerciante che, costretto a sostituire la bilancia perché non rispondente alle norme proposte, la sostituisca con uno strumento in grado di visualizzare anche il prezzo della merce pesata. Infine, l'articolo 6, lettera c), consente al ministro dell'industria, come abbiamo detto, di determinare con proprio decreto i prodotti che possono essere venduti, in dipendenza delle loro caratteristiche, a pezzo o a collo, sia al minuto sia all'ingrosso.

Con tale decreto verranno anche indicati gli imballaggi e le confezioni standardizzate da usare per la vendita a collo. In tale modo diversi prodotti d'importazione (come, ad esempio, il caffè) potranno essere commercializzati senza che sia

obbligatorio indicare sull'imballaggio il peso netto della merce e la tara.

Per quanto riguarda la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Fiandrotti, si può ben dire che le finalità che essa persegue sono identiche a quelle del disegno di legge prima illustrato.

Diversi sono i mezzi indicati. Per il commercio al minuto non si fa cenno alla trasformazione del parco degli strumenti metrici, ma vengono definiti i limiti massimi dell'incarto o confezionamento stabilendo che gli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa sono tenuti ad usare carta da involgere « grammata », il cui peso non superi il 2 per cento del prodotto venduto o, comunque, i 10 grammi. Per quanto riguarda la vendita all'ingrosso ed in particolare la vendita dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, il progetto di legge accoglie le istanze per la vendita a peso netto, imponendo di indicare sulle cassette il peso delle stesse per un agevole calcolo della tara. Sostanzialmente, quindi, questa parte viene recepita dal disegno di legge, così come viene recepita la normativa che dà facoltà al ministro dell'industria di determinare con appositi decreti le caratteristiche degli involucri tecnici e dei materiali per le confezioni da usare nella vendita a peso delle merci sfuse al minuto, al fine di regolamentare e pubblicizzare con precise norme e limiti il preconfezionamento industriale e quello commerciale. Vi è quasi coincidenza anche per quanto riguarda le sanzioni per i trasgressori e l'emanazione di un regolamento entro sei mesi.

Per queste ragioni credo che la proposta di legge Fiandrotti sia stata recepita, salva la parte iniziale, nel disegno di legge governativo approvato dal Senato. Pertanto, associandomi al voto espresso in quella sede, concludo questa mia relazione raccomandando una sollecita approvazione del provvedimento, anche perché, come ha detto il presidente della Commissione industria del Senato, gli stessi consumatori lo attendono ormai da molto tempo.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, chiedo di conoscere quali siano gli orientamenti dei gruppi circa l'ulteriore corso della discussione e se essi ritengano necessaria la nomina di un gruppo di lavoro per ascoltare le opinioni delle categorie interessate.

ALIVERTI. Ritengo che, data la semplicità del provvedimento in discussione — già ampiamente dibattuto al Senato — non sia necessario ricorrere alla costituzione di un gruppo di lavoro per l'audizione delle categorie interessate, salvo il caso in cui, al termine della nostra discussione, dovessero insorgere delle grosse difficoltà, tali da costringere la Commissione a soffermarsi di più sul testo in esame.

TREBBI ALOARDI. Sono anch'io di tale parere, proprio per dare maggiore rapidità all'iter del provvedimento.

FIANDROTTI. Sono convinto dell'utilità di una consultazione delle categorie interessate poiché ritengo che da parte loro siano state manifestate grosse riserve nei confronti del testo approvato dal Senato ed una preferenza per una normativa più semplice.

Pertanto, l'audizione delle categorie interessate consentirebbe alla Commissione di acquisire elementi utili per una disciplina migliore della materia.

SANGALLI. Ritengo che, per una più precisa e puntuale formulazione della legge, non sia né superflua né marginale l'audizione delle categorie interessate. Se tale consultazione avvenisse in un lasso di tempo ragionevole, sicuramente non produrrebbe effetti negativi al fine di una migliore formulazione del provvedimento.

TESINI ARISTIDE. Mi associo alla considerazione svolta dall'onorevole Sangalli.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene urgente l'approvazione di questo provvedimento.

---

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1981

---

Per quanto riguarda il problema se ascoltare o no i rappresentanti delle categorie interessate, il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

ALIVERTI. Ritengo di interpretare il pensiero della maggior parte dei colleghi del gruppo della democrazia cristiana nel ribadire la necessità di dichiarare subito aperta la discussione sulle linee generali senza procedere prima alla consultazione delle categorie interessate al provvedimento, a meno che non emergano problemi di rilevante portata.

PRESIDENTE. Pregherei la rappresentante del Governo di risolvere un dubbio quantitativo, relativo al numero attuale delle bilance ed a quello, di gran lunga superiore, che viene richiesto dal provvedimento in discussione.

CAPPELLI, *Relatore*. Sono in tutto circa 750.000: tra queste solo 50.000 vanno sostituite in quanto non adattabili alle norme contenute nella presente legge neppure attraverso quei dispositivi di cui ho parlato nel corso della relazione.

PRESIDENTE. Ritengo che i punti di vendita siano più numerosi e questo senza contare chi dispone di più bilance e gli ambulanti. Per queste ragioni penso sarebbe opportuno che il Governo elaborasse uno schema contenente dati i più precisi possibile.

CAPPELLI, *Relatore*. I dati ora citati sono il frutto di una mia personale ricerca presso il Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Penso, comunque, che sia difficile avere dei dati precisi: basta pensare che in Italia non è stato possibile conoscere il numero delle automobili in circolazione.

MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È, invece, possibile conoscere il numero delle bilance, con margini di er-

rore abbastanza scarsi, in quanto esse vengono tarate ogni due anni.

PRESIDENTE. Credo che, in ogni caso, sia opportuno che il Governo fornisca alla Commissione alcuni dati statistici relativi, ad esempio, anche al costo delle bilance di nuovo tipo. Devo dire che, per quel che mi riguarda, non ho mai visto un piccolo dettagliante o un ambulante che disponesse di una bilancia visualizzata.

ALIVERTI. Da quarant'anni a questa parte le bilance sono tutte visualizzate.

PRESIDENTE. La visualizzazione oggi riguarda sia il peso netto, sia il prezzo.

TESINI ARISTIDE. Desidero far notare ai colleghi che il disegno di legge in esame è stato presentato dal ministro dell'industria di concerto con quelli dell'interno, della giustizia e della sanità: dal momento che viene prevista la possibilità — attraverso l'applicazione del disposto della legge Sabbatini, ricordata dal relatore — di scaricare in tre anni dal versamento delle imposte il costo delle nuove bilance per cui le entrate diminuirebbero di una cifra considerevole, sarebbe necessario che anche i Ministeri del tesoro e delle finanze esprimessero la loro opinione in merito, facendola tempestivamente conoscere anche alla Commissione.

PRESIDENTE. Avremo modo di occuparci di tutti questi argomenti durante la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione del provvedimento è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---